

Regolamento di Funzionamento del Consiglio dei Corsi di studio
Approvato con verbale n. 1 del 24/09/2024
Emanato con decreto Direttore DISBA n. 6/2024
Modificato con Decreto del Direttore DISBA n.283 del 11/06/2026

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento dei Consigli di Corso di Studi del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate, di seguito denominato Dipartimento, istituito con Decreto Rettorale n.282 del 10 maggio 2024 ed attivato con Decreto Rettorale n.507 del 7 agosto 2024. A ciascuno consiglio afferiscono uno o più corsi di studio (laurea, laurea magistrale, laurea a ciclo unico) del Dipartimento.

Articolo 2

Composizione

1. Il Consiglio di Corso di Studi è costituito:
 - a) da docenti e ricercatori di ruolo afferenti al DISBA titolari di insegnamenti o di moduli di insegnamento;
 - b) da docenti e ricercatori di ruolo afferenti ad altre strutture primarie che siano docenti di riferimento;
 - c) da docenti e ricercatori di ruolo afferenti ad altre strutture primarie, che all'inizio di ogni anno accademico facciano richiesta di afferenza al consiglio di corso di studi (entro il mese di settembre);
 - d) da una rappresentanza del personale proveniente da enti di ricerca con i quali l'Ateneo ha convenzioni e che svolgono attività didattiche ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010, titolari di insegnamenti o di moduli di insegnamento.

Il numero dei delegati è pari a **uno ogni cinque docenti** nei Corsi di Studio con almeno cinque docenti provenienti da enti di ricerca;

 - e) da una rappresentanza degli studenti pari, secondo quanto riportato nello Statuto, almeno al 15% dei docenti componenti il Consiglio di cui alle lettere a), b), c) e d) di

ciascun CCS, arrotondato all'intero superiore. Tale rappresentanza deve in ogni caso comprendere almeno uno studente per ciascuno dei corsi di studio afferenti al Consiglio. Nel caso in cui tale rappresentanza non risultasse eletta, essa è designata dai rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Dipartimento tra gli studenti iscritti ai corrispondenti corsi di studio. Tali componenti, di norma, rimangono in carica per una durata biennale;

f) da una unità di personale tecnico-amministrativo dell'Ufficio Didattica del Dipartimento, designata dal Direttore del Dipartimento, che può partecipare alle adunanze senza diritto di voto e, pertanto, non concorre alla determinazione del quorum, ove necessario, per la validità delle medesime adunanze.

2. All'inizio di ogni A.A. viene ridefinito il Consiglio del Corso di Studi nella sua componente relativa ai docenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera (a-b-c-d).
3. Ciascun professore e ricercatore, può essere componente di un solo Consiglio tra quelli in cui abbia un carico didattico, oltre al cds in cui è docente di riferimento. Professori e ricercatori che abbiano carichi didattici in più Corsi di Studio esercitano, in tempo utile prima dell'inizio di ogni anno accademico l'opzione.
4. In caso di assenze non giustificate superiori al 50% delle riunioni convocate nell'anno accademico, il Consigliere decade dalla carica per l'anno accademico successivo. La decadenza è dichiarata dal Consiglio previa verifica delle assenze risultanti dai verbali delle sedute.
5. La mancata designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la validità della costituzione del Consiglio.

Articolo 3 **Coordinatore**

1. Il Consiglio è retto da un Coordinatore, che rappresenta il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni.
2. Il Consiglio di Corso di Studi elegge il proprio coordinatore tra i professori di I e II fascia appartenenti al suddetto consiglio ed afferenti al Dipartimento, di cui all'art. 2 comma (a).
3. Le elezioni del Coordinatore del Corso di Studi vengono indette dal Direttore del Dipartimento.
4. L'elezione del Coordinatore avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con le stesse modalità con cui sono eletti i Direttori di Dipartimento.

5. L'elettorato attivo è rappresentato dai componenti del Corso di Studi.
6. Il Coordinatore eletto è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento.
7. Il Coordinatore sovrintende e coordina tutte le attività del Corso di Studi per le quali non è previsto un responsabile specifico.
8. Il Coordinatore può designare un Vice Coordinatore, scegliendolo tra i componenti del Consiglio. Il Vice Coordinatore supplisce il Coordinatore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vice Coordinatore è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento e decade alla scadenza o cessazione dell'incarico del Coordinatore.
9. Il Coordinatore dura in carica quattro anni. In caso di dimissioni o decadenza dei requisiti specificati al precedente comma 2, prima della scadenza dei quattro anni, si provvede alla sostituzione come descritto dai commi 2 e 3. I membri eletti in sostituzione durano in carica per lo scorcio del mandato. Il Vice-Coordinatore decade al termine del mandato del Coordinatore che lo ha designato o in caso di cessazione anticipata del mandato dello stesso.

Articolo 4

Organi ed articolazione interna

1. Il Consiglio su proposta del Coordinatore, nomina il referente del gruppo di assicurazione della qualità che sarà responsabile delle procedure di Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditemento
2. Nomina i membri dei seguenti organi:
 - (a) gruppo di Assicurazione della Qualità;
 - (b) gruppo di Riesame;
3. Su proposta del Coordinatore, il Consiglio individua i responsabili delle attività inerenti:
 - i piani di studio e le pratiche studenti;
 - l'orientamento;
 - la mobilità internazionale;
4. Sono organi temporanei del Consiglio di Corso di Studi tutte le Commissioni e gli Organismi che il Consiglio stesso riterrà opportuno definire e nominare appositamente per istruire o studiare, circoscritti e definiti argomenti.

Articolo 5

Sedute del Consiglio del Corso di Studi

1. Il Consiglio è convocato dal Coordinatore con cadenza almeno bimestrale e comunque ogni volta che si renda necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata per posta elettronica all'indirizzo istituzionale dei singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni all'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione. Le adunanze si svolgono in presenza, ovvero in modalità mista o telematica in accordo al "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Ateneo in modalità telematica a distanza o mista" emanato con D.R. n. 512 del 2 novembre 2023.

2. Le sedute del Consiglio di Corso di Studi sono valide a condizione che:
 - (a) tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma 1 del presente articolo;
 - (b) sia presente almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio di Corso di Studi. Le proposte e/o delibere sono considerate valide se assunte a maggioranza assoluta dei votanti presenti.
3. Il Coordinatore può invitare a partecipare al Consiglio, senza diritto di voto e limitatamente ai punti di competenza, altre persone in grado di portare contributi significativi.
4. Il Segretario verbalizzante viene designato dal Coordinatore all'inizio di ogni seduta.
5. Chiunque intenda far scrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnarne il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta.
6. Due o più Consigli di Corso di Studi possono riunirsi in seduta congiunta, su proposta e d'intesa dei Coordinatori, ovvero di almeno un terzo dei componenti di ciascun Corso di Studi, per trattare materie di comune interesse. I Consigli in seduta congiunta sono presieduti dal Coordinatore di uno dei Consigli di Corso di Studi secondo criteri di alternanza.

Articolo 6

Funzioni e Compiti del Consiglio di Corso di Studi

- 1 Il Consiglio di Corso di Studi ha il compito primario di disciplinare, coordinare, monitorare e assicurare la funzionalità dei corsi di studi che ad esso afferiscono.
- 2 Il Consiglio di Corso di Studi impronta le attività didattiche e formative a criteri di rigore culturale, aggiornamento scientifico, scrupolo critico, funzionalità organizzativa, ed efficace promozione delle diverse competenze e professionalità, con l'intento di conseguire gli obiettivi formativi e di sviluppare un sapere critico negli studenti. Al

Consiglio di Corso di Studi sono delegate, con potere deliberativo, le funzioni di cui all'art. 8 comma 9 del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento.

- 3 Ciascun Consiglio di Corso di Studi predispone, in osservanza dei tempi e delle scadenze previste, il piano annuale delle attività didattiche di sua pertinenza, ed in particolare:

(a) l'elenco degli insegnamenti curriculari (con l'indicazione dei SSD di riferimento) e delle altre attività formative, e il loro grado di integrazione nel concorrere all'ottenimento degli obiettivi formativi del corso di studio;

(b) gli insegnamenti a scelta libera offerti agli studenti nell'ambito del corso di studio, con la chiara indicazione degli obiettivi formativi e del grado di integrazione con gli altri insegnamenti;

(c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità o requisiti d'ingresso di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa e verifica il grado di integrazione dei relativi programmi, ai fini del soddisfacimento degli obiettivi didattici e culturali del corso di studio;

(d) il Riesame dei Corsi di Studi, attuando un processo periodico e programmato con lo scopo di verificare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia della propria azione, al fine di individuare e mettere in atto tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento. Al tal fine individua, nel suo ambito, una commissione (gruppo di Riesame) incaricata della redazione dei Rapporti di Riesame Ciclico (RCR), dei Rapporti Annuali di Autovalutazione (RAA) e della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), seguendo le scadenze e le linee guida stabilite dal Presidio di Qualità dell'Ateneo (PQA). I suddetti documenti, una volta sottoposti al Consiglio di Corso di Studi, sono inviati al PQA;

(e) l'istruzione e la redazione di ciascuna Scheda Unica Annuale (SUA) relativa ai corsi di studi e dei relativi adempimenti connessi, avvalendosi eventualmente di un'apposita commissione;

(f) la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, tenendo conto degli obiettivi formativi dei corsi di studio e delle evidenze che risultano dalla valutazione della qualità;

(g) un piano per la copertura degli insegnamenti da sottoporre ogni anno al Consiglio di Dipartimento, per l'approvazione sentita la disponibilità di docenti e ricercatori del Dipartimento e/o di altre strutture primarie dell'Ateneo. Propone, infine, gli insegnamenti la cui copertura può essere affidata mediante affidamento, supplenza e/o

contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 23 L 240/2010, e gli obiettivi formativi degli stessi;

- 4 Le attività didattiche afferenti ai diversi Corso di Studi possono essere promosse e organizzate anche in regime di convenzione con altri enti pubblici di ricerca, nel rispetto della normativa in vigore e delle disposizioni dei competenti organi di governo dell'Ateneo.

Articolo 7

Ordinamenti e Regolamenti Didattici

- 1 Il Consiglio di Corso di Studi predispone gli Ordinamenti dei Corsi di Studio ad esso afferenti. Gli Ordinamenti definiscono, tra l'altro:
 - a) le denominazioni, le classi di appartenenza, gli obiettivi formativi qualificanti;
 - b) il quadro generale delle attività formative e i crediti assegnati;
 - c) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
- 2 Il Consiglio di Corso di Studi predispone il Regolamento didattico del Corso di Studi che deve specificare, tra l'altro:
 - a) l'elenco degli insegnamenti curriculari e delle altre attività formative;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di insegnamenti e attività formative;
 - c) le modalità di accesso, le disposizioni sulla frequenza e i requisiti di ammissione.

Articolo 8

Approvazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio del Dipartimento ed emanato dal Direttore con proprio Decreto. Eventuali modifiche saranno predisposte dal Consiglio del Dipartimento e approvate allo stesso modo.
2. Il Consiglio di Corsi di Studio può deliberare, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, proposte di modifica al presente Regolamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio del Dipartimento.
3. Con l'entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, contenute in fonti normative equivalenti o minori, con esso in contrasto.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. "Il presente Regolamento" entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

2. Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento si richiamano le normative di legge vigenti, nonché lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata e i suoi regolamenti di funzionamento.